

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI NOVEMBRE ●●●

**21 GIOVEDÌ**  
**SPESOMETRO**

**Invio dati 2012 per soggetti Iva trimestrali.** I contribuenti soggetti alla liquidazione Iva con periodicità trimestrale e altri soggetti non mensili devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, riguardanti l'anno 2012; per i contribuenti Iva mensili il termine è scaduto il 12 novembre scorso.

La nuova comunicazione, detta anche spesometro, deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2013 a pag. 33, tenendo presente che il 10 ottobre scorso è stato pubblicato sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni, che sostituisce il modello precedentemente approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 94908 del 2-8-2013.

**25 LUNEDÌ**  
**ENPAIA**

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda, infatti, che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

**IVA**

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi

Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera tale soglia i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

**29 VENERDÌ**  
**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 ottobre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2013;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 ottobre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-10-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**30 SABATO****IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

**Versamento secondo o unico acconto per l'anno d'imposta 2013.** Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei contributi dovuti in acconto per l'anno d'imposta 2013, in base al modello Unico 2013, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online); si ricorda che bisogna ricalcolare gli acconti Irpef e Ires tenendo conto degli aumenti previsti dall'art. 11, commi 18 e 20, del decreto legge n. 76 del 28-6-2013 convertito dalla legge n. 99 del 9-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22-8-2013). Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo acconto 2013 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale; i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo versano il secondo acconto del contributo dovuto alla gestione separata Inps (ex 10%).

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sempre sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a [www.informatoreagrario.it/mioAccount](http://www.informatoreagrario.it/mioAccount) e, da ultimo, a quanto riportato a pag. 30 di questo stesso numero della rivista.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sempre sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a [www.informatoreagrario.it/mioAccount](http://www.informatoreagrario.it/mioAccount) e, da ultimo, a quanto riportato a pag. 30 di questo stesso numero della rivista.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sempre sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a [www.informatoreagrario.it/mioAccount](http://www.informatoreagrario.it/mioAccount) e, da ultimo, a quanto riportato a pag. 30 di questo stesso numero della rivista.

**QUOTE LATTE**

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere riferiti entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

#### MODELLO 730/2013 REDDITI 2012

**Prelievo secondo o unico acconto Irpef 2013.** I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni corrisposte in questo mese la seconda o unica rata dell'acconto Irpef 2013 dovuto dai contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, in base al prospetto di liquida-

zione del modello 730/2013 rivisto in base all'aumento di un punto percentuale previsto dall'art. 11, comma 18, del decreto legge n. 76 del 28-6-2013 convertito dalla legge n. 99 del 9-8-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22-8-2013); i sostituti d'imposta devono comunque tenere conto delle eventuali rettifiche comunicate dagli interessati entro il 30 settembre scorso. Se le retribuzioni o le rate di pensione non sono sufficienti per pagare le imposte, l'importo residuo dovrà essere trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione dello 0,4% mensile a titolo di interesse.

Se entro la fine dell'anno comunque non sarà stato possibile trattenere l'intero importo per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni, i sostituti d'imposta dovranno comunicare agli interessati, entro lo stesso mese di dicembre, gli importi non versati ancora dovuti che, maggiorati dello 0,40% per ogni mese successivo a quello di novembre, dovranno essere versati entro gennaio 2014 direttamente dai contribuenti mediante il modello F24.

#### IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte

delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013, devono versare entro oggi l'eventuale ultima rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a [www.informatoreagrario.it/mioAccount](http://www.informatoreagrario.it/mioAccount).

A cura di  
**Paolo Martinelli**

**V** Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI NOVEMBRE ●●●

30 SABATO  
REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° novembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° novembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2013 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2014.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%, calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69

per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004 prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione che decorrono dal 4-8-2013 è obbligatorio, pena la nullità degli stessi, predisporre e allegare l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato, si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, 20/E del 4-6-2012 e 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

## IVA

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con

provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

**Comunicazione mensile dati operazioni black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di ottobre 2013 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto ministeriale 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

## SCHEDE CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo

svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e 15-1-2013.

## INPS

**Invio telematico nuovo modello UniEMens.** I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di ottobre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 2011. Inoltre, si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

## REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2009 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-11-2009;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-11-2011;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-11-2009 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-11-2009 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-11-2011.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2013 a pagina 78.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento rata imposte da Unico 2013.** I contribuenti non titolari di partita che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2013, non hanno versato entro il 31 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Si fa presente che, qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-11-2013), è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza originaria, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un

quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2 agosto scorso.

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2012 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-11-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2012 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)